



I QUATTRO PILASTRI DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

SEMINARIO COMITATO UNICO DI GARANZIA ADM 24 NOVEMBRE 2023

Documento redatto dal Comitato Unico di Garanzia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli





SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	2
2.	PRIMO PILASTRO. "P" COME PREVENZIONE	3
3.	SECONDO PILASTRO. "P" COME PROTEZIONE	3
4.	TERZO PILASTRO. "P" COME PUNIZIONE	5
5.	QUARTO PILASTRO. "P" COME POLITICHE INTEGRATE	6





1. INTRODUZIONE

Quello firmato l'11 maggio 2011 rimane probabilmente uno dei trattati più impattanti a livello mondiale per il rispetto dei diritti umani, dal punto di vista giuridico, culturale e politico: per la prima volta la violenza contro le donne viene definita come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.

Si tratta di un testo la cui idea parte da lontano, fin dagli anni '90 del Novecento, quando il Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale nata nel 1949 con lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa, prende coscienza della portata della questione delle violenze di genere.

Alla fine del 2008, il Consiglio crea un *task force* di esperti per preparare una bozza di convenzione che stabilisca dei criteri da applicare a livello globale per combattere il fenomeno. Il risultato di questo lavoro è il trattato, entrato in vigore nel 2014 alla ratifica del decimo paese firmatario: si tratta del primo strumento internazionale vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza, compresa quella domestica.

In Italia, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la ratifica della convenzione in data 28 maggio 2013, mentre il Senato ha approvato il testo con un solo astenuto, poi convertito in legge il 19 giugno 2013.

Il 10 maggio 2023 il Parlamento europeo ha espresso voto favorevole per l'adesione dell'Unione Europea alla convenzione, esortando i sei paesi che non l'hanno ancora ratificata a farlo al più presto. Il 28 giugno 2023 l'Unione Europea ha ratificato la Convenzione e dal 1° ottobre 2023 è entrata in vigore per l'intera Unione, che, così, conferma il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale.

La presente *brochure* vuole fornire una piccola bussola sulle tutele offerte dalla Convenzione di Istanbul.





2. PRIMO PILASTRO. "P" come PREVENZIONE

Un Paese che ratifica la Convenzione di Istanbul deve adottare le seguenti misure:

- ♣ Incoraggiare i media e il settore privato a stabilire *standard* che valorizzino ruoli di genere rispettosi, mettendo in discussione gli atteggiamenti che giustificano la violenza contro le donne.
- **Lampagne di sensibilizzazione** sulle diverse forme di violenza, sulla loro natura devastante e sull'impatto che hanno su donne e bambini.
- ♣ Educazione alla non violenza e alla parità tra donne e uomini in tutti i livelli di istruzione, con particolare attenzione al contrasto agli stereotipi di genere per promuovere cambiamenti nei modelli di comportamento sociale e culturale di donne e uomini. Fondamentale è il ruolo degli uomini e dei ragazzi: è necessario un loro impegno proattivo nella prevenzione della violenza.
- **♣** Promozione dell'*empowerment* femminile.
- ♣ Programmi di recupero per gli autori di violenza volti a insegnare agli autori di violenze domestiche a adottare un comportamento non violento e agli autori di reati sessuali ad evitare la recidiva.
- → Formazione di figure professionali che lavorano con le vittime o con gli autori di violenza per riconoscere la violenza, dare delle riposte adeguate e riferire questi ultimi ai relativi servizi di supporto.

3. SECONDO PILASTRO. "P" come PROTEZIONE

La sicurezza e i bisogni delle vittime e dei testimoni devono essere al centro di tutte le misure di protezione adottate da un Paese.

Tali diritti comprendono:

♣ Informazioni sui loro diritti. Le vittime devono essere informate dei loro diritti, sapere dove e come ottenere aiuto in una lingua che comprendono, in che modo denunciare.





- ♣ Servizi di sostegno. Le vittime devono avere accesso a servizi specializzati di sostegno alle donne, spesso erogati da donna a donna e dedicati a un tipo specifico di violenza. Le vittime dovrebbero, altresì, avere accesso a servizi generali, quali consulenza/aiuto legale, consulenza psicologica, assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e assistenza nella ricerca del lavoro.
- ♣ Case rifugio. Centri di accoglienza per le vittime di stupro o di violenza sessuale. Le vittime ed i loro figli devono avere accesso a una casa rifugio di prossimità facilmente accessibile. Le vittime devono avere accesso a un centro di prossimità, facilmente accessibile, che fornisca consulenza medica immediata, assistenza in caso di trauma e servizi legali.
- ♣ Procedure di segnalazione della violenza alle autorità competenti. Tutti/e devono essere incoraggiati/e a denunciare gli atti di violenza alle autorità competenti per prevenire ulteriori incidenti, e per fare in modo che la normativa sul segreto professionale non impedisca ai professionisti di farlo, laddove ciò sia giustificato.
- ♣ Misure urgenti di allontanamento, grazie alle quali le autorità competenti avranno il potere di rimuovere un autore di violenza domestica dalla propria casa per un periodo di tempo determinato e ordinarne l'allontanamento dalla vittima. Ordinanze di ingiunzione o di protezione, che dovrebbero essere facilmente accessibili per la protezione immediata della vittima senza alcun costo.
- ♣ Diritti di visita e misure di affidamento che garantiscano la sicurezza dei minori. Le decisioni in materia di custodia e visita dovrebbero dare priorità ai diritti e alla sicurezza del bambino e della vittima qualora vi siano precedenti di violenza.
- ♣ Linee telefoniche di ascolto gratuite, disponibili 24 ore su 24. Le vittime possano avere accesso a una linea telefonica gratuita e confidenziale a livello





nazionale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che offra loro una consulenza specializzata e le indirizzi verso i servizi di supporto pertinenti.

- ♣ Protezione delle vittime e dei testimoni minorenni. In particolare, i bambini vittime di violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazione genitale femminile e aborto o sterilizzazione forzata potranno avviare un'azione legale per un periodo di tempo sufficiente dopo il raggiungimento dell'età adulta.
- ♣ Necessità di non colpevolizzare le vittime per garantire che le indagini e i procedimenti giudiziari rispettino le vittime in tutte le fasi del procedimento e si astengano dal mostrare atteggiamenti, comportamenti e pratiche che incolpano le vittime e causano loro ulteriore sofferenza.
- **♣ Diritto delle vittime alla riservatezza**. Garantire che la *privacy* e l'immagine della vittima siano protette e che si possa evitare, ove possibile, il contatto tra la vittima e il presunto colpevole.
- Le vittime hanno diritto all'assistenza legale e al patrocinio gratuito. Le vittime hanno diritto di usufruire delle prestazioni di interpreti indipendenti e competenti, se necessario. Le vittime hanno diritto ad un sostegno per chiedere un risarcimento agli autori di violenze e per citare in giudizio le autorità statali se hanno mancato ai loro doveri di prevenzione e protezione.

Protezione delle vittime nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziali.

4. TERZO PILASTRO. "P" come PUNIZIONE

Un Paese che ratifica la Convenzione di Istanbul si impegna ad assicurare le seguenti misure:

♣ Sanzioni dissuasive per gli autori di violenza. Per garantire che la commissione di reati e la violazione di ordinanze di protezione siano sanzionati con delle sanzioni penali o altre misure proporzionate, tra cui la reclusione, l'estradizione, il monitoraggio, la supervisione e il ritiro dei diritti dei genitori.





- ♣ Procedimenti penali efficaci. Le indagini sui reati violenti contro le donne e il relativo perseguimento devono tener conto del fatto che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza, quindi, non devono dipendere dalla dichiarazione o dalla denuncia sporta dalla vittima, ma continuare anche se la vittima ritira la dichiarazione o la denuncia.
- ♣ Presa in considerazione delle circostanze aggravanti. Per garantire che si tenga conto delle circostanze aggravanti, incluso il fatto che: la vittima sia un parente intimo o stretto; che trattasi di reati perpetrati contro una persona vulnerabile o in presenza di un bambino; che il reato sia stato commesso in collusione con altre persone o con livelli elevati di violenza o con danno psicologico; laddove vi sia stata una minaccia con l'uso di armi; o qualora vi siano precedenti condanne per reati di natura simile.
- Legislazione che penalizzi la violenza contro le donne. Per introdurre leggi che criminalizzino la violenza fisica, psicologica e sessuale, le molestie sessuali, lo stalking, la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata. Gli Stati parte garantiranno che la cultura, la tradizione o il cosiddetto «onore» non siano considerati come una giustificazione della violenza.

5. QUARTO PILASTRO. "P" come POLITICHE INTEGRATE

Un Paese che ratifica la Convenzione di Istanbul deve intraprendere le seguenti iniziative:

♣ Cooperazione fra organi e servizi pertinenti per garantire l'esistenza di meccanismi appropriati che assicurino una cooperazione efficace tra la magistratura, i pubblici ministeri, le forze dell'ordine, le autorità locali e regionali e le ONG.





- ♣ Sostegno e cooperazione con la società civile e le organizzazioni non governative, che dovrebbero figurare accanto agli organismi statali quali validi interlocutori nell'applicazione della Convenzione di Istanbul.
- ♣ Coordinamento delle azioni e monitoraggio della loro implementazione. Sarebbe auspicabile la creazione di un organismo statale per supervisionare il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e a combattere tutte le forme di violenza contro le donne previste dalla Convenzione di Istanbul.
- ♣ Politiche basate sul rispetto dei diritti umani. Attuare politiche incentrate sulle vittime che prevengano e combattano tutte le forme di violenza contro le donne.
- ♣ Risposta globale della società. La Convenzione di Istanbul trasmette un messaggio chiaro a tutta la società: ovvero la violenza contro le donne e la violenza domestica non saranno tollerate.
- ♣ Finanziamenti per le politiche e i servizi. Per finanziare adeguatamente tutti i partner coinvolti nell'attuazione della Convenzione di Istanbul, ivi comprese le organizzazioni non governative.
- Legislazione esauriente e politiche sensibili alle questioni di genere. Per introdurre leggi e misure di supporto per la prevenzione di tutti i tipi di violenza previsti dalla Convenzione.
- ♣ Ricerca e raccolta dati. Per raccogliere e confrontare dati, condurre ricerche sulla prevalenza di tutte le forme di violenza contro le donne e sull'efficacia delle loro misure, che saranno condivise con il pubblico e con agenzie simili in altri paesi al fine di favorire il confronto e incoraggiare la cooperazione.

PER SAPERNE DI PIÙ -> WWW.COE.INT/CONVENTIONVIOLENCE